

TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

P.zza Falcone Borsellino n. 1 - 52100 AREZZO

Tel.0575/1738867 fax 0575/1738869

Al Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Valentino Pezzuti

La sottoscritta Dott.ssa Maria Floriana Mezzapelle, in qualità di Funzionario Dirigente l'Unep di Arezzo,

VISTA

la nota del Ministero della Giustizia, n. 21540.U del 30/1/2024, che si allega alla presente,

CONSIDERATO CHE

La nota allegata richiama la disposizione normativa dell'art. 13, comma 1 *quinques*, del 115/02 che prevede che *"1-quinquies che "Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30. (24)"* tale norma era stata introdotta nel 2014 dall'art. 19, comma 3, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Questa disposizione normativa era stata introdotta poiché le istanze venivano presentate al Presidente del Tribunale competente, e pertanto la cancelleria del Tribunale ne rilevava l'effettiva riscossione in rapporto al procedimento avviato. A seguito della riforma Cartabia le istanze vengono depositate all'Unep e il dettato normativo non è stato modificato., L'ufficio I, infatti, resosi conto della problematica insorta con la mancata modifica normativa di cui sopra ha demandato la soluzione ad altro ufficio.

La nota in questione, ultimo capoverso, afferma che il D.A.G, Ufficio I, se da un lato ritiene che il contributo unificato debba essere versato agli Ufficiali Giudiziari al momento della presentazione dell'istanza, poiché la norma non risulta abrogata,

TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

P.zza Falcone Borsellino n. 1 - 52100 AREZZO

Tel.0575/1738867 fax 0575/1738869

dall'altro lato dichiara che, non avendo competenza sui servizi UNEP, né alcun potere per impartire disposizioni operative, rimette ad altro ufficio del Ministero (Ufficio IV) ogni questione attinente alle modalità con le quali dovrà essere riscosso il contributo unificato, ponendo così un grave problema oggettivo per l'Ufficio Unep circa la modalità di riscossione, la destinazione di tali somme che verrebbero introitate dall'ufficio stesso e l'eventuale riscossione coattiva, in caso di mancato versamento da parte del creditore procedente.

Allo stesso modo, il mancato introito del contributo unificato non è ostativo all'iscrizione a ruolo di un procedimento per cui per l'eventuale recupero l'Unep non ha gli strumenti informatici necessari per l'inoltro telematico all'Agenzia delle Entrate competente per il recupero coatto.

Quanto sopra considerato,

SI CHIEDE

che in attesa di comunicazioni sulle modalità operative di riscossione da parte del Ministero della Giustizia e al fine di evitare problematiche di erronei pagamenti non ripetibili, chiede di poter procedere con le modalità finora adottate, ovvero la riscossione del diritto di esecuzione di euro 6,71 prevista sempre dal T.U. delle spese di giustizia.

Arezzo 1/2/2024.

*Si autorizza a procedere con le
modalità finora adottate, in attesa
di eventuali diverse determinazioni.
Arezzo, 1.2.2024*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Valentino Pezzuti

MEZZAPELLE
MARIA
FLORIANA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
01.02.2024
09:37:57
GMT+01:00

Il Funzionario Unep Dirigente
Dott.ssa Mezzapelle M. Floriana



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Ancona

e p.c.

Alla Direzione generale del Personale e della formazione
Ufficio IV-Gestione del personale

Oggetto: contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002 per le istanze di cui all'art. 492-*bis* c.p.c.
Rif. prot. DAG n. 203963.E dell'11.10.2023

Con nota prot. 6793.U dell'11.10.2023 (allegato 1) codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dall'Ufficio NEP del tribunale di Pesaro volto a chiarire se sia sempre dovuto il contributo previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002, ovvero se tale importo debba essere versato solo nel caso in cui l'autorizzazione per la ricerca telematica dei beni da pignorare sia richiesta al Presidente del tribunale.

Come indicato da codesto Presidente, al quesito in esame è stata già fornita risposta con nota prot. DAG n. 157493.U del 27.07.2023 che, sebbene inviata ad altro ufficio giudiziario, risulta ben nota anche agli uffici del distretto di Ancona.

Nella citata nota è stato precisato che, stante l'attuale dettato normativo, l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare deve essere depositata direttamente all'ufficio giudiziario senza che vi sia alcuna autorizzazione preventiva da parte del Presidente del tribunale (l'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 36, lett. b), d.lgs. 149 del 2022) salvo le ipotesi espressamente previste dall'art. 492-*bis*, comma 2, c.p.c.

Poiché nessuna modifica è intervenuta sul lato fiscale, restando invariata la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002, per le istanze rivolte all'ufficio giudiziario dovrà essere versato un contributo unificato di euro 43,00.

Ad ogni modo si fa presente che questa Direzione generale ha avviato una interlocuzione con le articolazioni ministeriali competenti a valutare possibili modifiche normative che abbiano ad oggetto le norme appena esaminate.

Sarà cura di questa Direzione generale comunicare le determinazioni che verranno adottate sull'argomento dagli Uffici interpellati; nelle more si ritiene che il contributo

unificato di cui all'art. 11, comma 1-quinquies, d.P.R. n. 115/2002 debba essere versato agli
uffici giudiziari al momento della presentazione dell'istanza per la ricerca telematica del
bene da pignorare ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c.

Nel rammentare che questa Direzione generale non ha competenza sui servizi UNEP, né
potrebbe in alcun caso impartire disposizioni operative agli Uffici giudiziari, ogni
questione attinente alle modalità con le quali dovrà essere riscosso tale importo dovrà essere
sottoposta all'attenzione dell'Ufficio IV della Direzione generale del personale e della
formazione, che legge la presente per conoscenza.

Cordialmente,
Roma, data protocollo

Il Direttore generale
Giovanni Minna

MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
30/01/2024
09:02:13
GMT+02:00